

**REGOLAMENTO ISCRIZIONE ELENCHI DI AVVOCATI DIFENSORI D'UFFICIO NEI  
PROCEDIMENTI CIRCA LO STATO DI ADOTTABILITA' E LA POTESTA' GENITORIALE  
AVANTI IL TRIBUNALE PER I MINORENNI  
(delibera 23/07/2007)**

Il Consiglio, preso atto che sono entrate in vigore le disposizioni processuali di cui alla L. 149/01 che prevedono l'obbligatorietà della difesa tecnica delle parti interessate (genitore o, in mancanza, altri parenti) e del minore nei procedimenti per la dichiarazione dello stato di adottabilità e nei procedimenti *de potestate*, ex art. 336 C.C.; considerato inoltre che Il Presidente del Tribunale per i Minorenni ai sensi dell'art. 10, comma 2, L. 184/83 come modificato dalla sopra citata L. 149/01, deve "all'atto dell'apertura del procedimento" invitare i genitori o, in mancanza, gli altri parenti indicati dalla legge, "a nominare un difensore e li informa della nomina di un difensore d'ufficio per il caso che essi non vi provvedano"; letta la proposta di AIAF Lombardia volta alla istituzione di elenchi di avvocati di comprovata esperienza in materia, disponibili ad assumere gli incarichi d'ufficio; delibera di procedere alla formazione di detti elenchi. Delibera inoltre che al fine di poter ottenere l'iscrizione in tali elenchi – che il Consiglio dell'Ordine trasmetterà al Tribunale per i Minorenni di Milano – sia necessaria anzianità di iscrizione di cinque anni all'Albo degli avvocati nonché una specifica preparazione in materia minorile acquisita svolgendo non saltuariamente la professione forense davanti alle Autorità Giudiziarie Minorili. Gli interessati ad essere inseriti in tale elenco, dovranno corredare la domanda con documentazione attestante lo svolgimento di mandato professionale, direttamente conferito al professionista dal cliente (con esclusione pertanto di sostituzioni processuali), nel biennio antecedente la domanda, in almeno venti procedimenti in materia di adottabilità e nei procedimenti sulla potestà genitoriale ex art. 336 C.C., di cui almeno dieci per ciascun anno.